



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

Direzione Tecnico Scientifica

Servizio Laboratori e misure in campo

**Fornitura materiali diagnostici per la linea microbiologica
da destinare ai laboratori dei Dipartimenti ARPAS**

Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
3.	DURATA DEL CONTRATTO	3
4.	IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	3
5.	PAGAMENTI	4
6.	REVISIONE PREZZI	4
7.	RAPPORTI CONTRATTUALI	4
8.	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	5
9.	QUINTO D'OBBLIGO	5
10.	EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
11.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	5
12.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
13.	PENALI	6
14.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	7
15.	SUBAPPALTO	8
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	8
17.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	9
18.	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	9
19.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
20.	SPESE CONTRATTUALI	10
21.	CONTROVERSIE	10

1. PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (nel seguito per brevità ARPAS) e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto la fornitura triennale di materiali diagnostici per la linea microbiologica da destinare ai laboratorio dei Dipartimenti dell'ARPAS.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione della fornitura sono dettagliatamente descritte nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che verrà comunicata con l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

La durata potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità della fornitura stessa, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato per l'appalto è pari a **€432.615,00 + IVA.**

L'appalto è suddiviso in sette lotti:

- Lotto 1: Terreni per microbiologia disidratati: €20.969,00 oltre IVA annui (CIG n° 1937898404);
- Lotto 2: Terreni per microbiologia pronti: €78.332,00 oltre IVA annui (CIG n° 19380880D0);
- Lotto 3: Antisieri: €6.258,00 oltre IVA annui (CIG n° 1938492E30);
- Lotto 4: Sistemi per atmosfera modificata: €11.936,00 oltre IVA annui (CIG n° 1938604A9E);
- Lotto 5: Materiali diagnostici – indicatori/coloranti "A": €17.650,00 oltre IVA annui (CIG n° 1938703C50);
- Lotto 6: Materiali diagnostici – indicatori/coloranti "B": €4.450,00 oltre IVA annui (CIG n° 19388315F3);
- Lotto 7: Ceppi batterici: €4.610,00 oltre IVA annui (CIG n° 19389117F7);

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero



5. PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture di fornitura saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accredito sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – via Palabanda 7 – 09122 Cagliari, dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente procedura e gli estremi dell'ordine di fornitura.

L'Appaltatore potrà emettere fatture riepilogative di più ordini di fornitura a condizione che gli stessi siano stati inoltrati dal medesimo Dipartimento.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, qualora i prezzi contrattuali si discostino da quelli risultanti dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, i corrispettivi contrattuali su richiesta dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

7. RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Salvo diverse disposizioni, l'ARPAS, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento che individuerà un Direttore dell'esecuzione del contratto in ciascun Dipartimento Provinciale i cui nominativi saranno comunicati con la stipula del relativo contratto di appalto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona **Responsabile della esecuzione del contratto** (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna della fornitura. Il suddetto Responsabile provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS.

8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. L'Appaltatore non può sospendere le forniture in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.
2. L'eventuale sospensione delle forniture per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

9. QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità della fornitura richiesta, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

10. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara il cui importo verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento



a tale obbligo, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo contrattuale, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'ARPAS ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

13. PENALI

Nelle ipotesi di inadempimento, ritardo o non corretto adempimento nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, che non siano imputabili all'ARPAS, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:

- In caso di ritardi nella consegna dei materiali riferiti a consegne da effettuarsi entro 3 gg verrà applicata una penale giornaliera pari a € 30,00;



- In caso di ritardi nella consegna dei materiali riferiti a consegne da effettuarsi entro 5 gg verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00;
- In caso di non conformità degli articoli/prodotti ordinati alle specifiche qualitative e quantitative prescritte, l'aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale di € 30,00 per ogni articolo non conforme. I prodotti non conformi verranno respinti al fornitore, il quale dovrà immediatamente sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso;
- In caso di mancata sostituzione del materiale non conforme al campione presentato verrà applicata una penale di € 50,00 per ciascun articolo;
- In caso di non adeguato trasporto preventivamente alla consegna dei materiali richiesti, in relazione al loro confezionamento e/o alla loro corretta conservazione alla temperatura refrigerata eventualmente prevista, l'aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale di € 50,00, oltre all'obbligo di sostituzione degli articoli che, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia, dovessero aver subito dei danni rispetto alla qualità del prodotto ed alle sue prestazioni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Il fornitore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare:

14. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi in un anno il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
- d. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS;
- e. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "divieto di cessione del contratto"; "cessione del credito".

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione



tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'ARPAS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

15. SUBAPPALTO

La fornitura può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si

intende risolto di diritto.

17. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'ARPAS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

18. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto con riferimento a ciascun Dipartimento presso il quale deve essere effettuata la fornitura che dovrà vigilare sull'esecuzione del contratto, verificare il rispetto delle norme che regolano la materia, nonché verificare la conformità delle prestazioni eseguite.

19. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20. SPESE CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

21. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.